

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2377

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BEMPORAD, ORLANDI, VERGA, FERRARIS, MACCHIAVELLI

Presentata il 22 maggio 1965

Modifiche alla legge 2 aprile 1958, n. 377, contenente norme sul riordinamento del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 12 agosto 1962, n. 1338, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 229 dell'11 settembre 1962, prevede il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Il Fondo speciale di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, regolamentato dalla legge 2 aprile 1958, n. 377, ha la natura di fondo « integrativo » dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Gli iscritti al fondo stesso sono pertanto soggetti alle norme che regolano quest'ultima assicurazione e il Fondo speciale si limita ad integrare, in una determinata misura, le prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria. Conseguentemente la legge 12 agosto 1962, n. 1338, trovò bensì integrale applicazione nei confronti del Fondo speciale, ma gli esattoriali non ottennero alcun beneficio di aumento delle proprie pensioni, come concesso a tutti gli altri lavoratori dalla legge predetta. Infatti il meccanismo del Fondo speciale è tale per cui l'aumento previsto e regolarmente liquidato dall'assicurazione generale obbligatoria non va a favore del singolo lavoratore esattoriale ma del fondo speciale, poiché costituisce una riduzione dell'onere relativo alla misura di integrazione a carico del fondo stesso.

Pur non ricevendo quindi alcun beneficio, i singoli lavoratori esattoriali hanno dovuto subire l'aumento dei contributi stabilito dalla legge 12 agosto 1962, n. 1338.

L'incongruenza di tale situazione venne rilevata al momento dell'approvazione parlamentare della legge di miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria, tant'è che al Senato, in sede di esame del disegno di legge relativo, il relatore di maggioranza senatore Pezzini e lo stesso Ministro del lavoro di allora, onorevole Bertinelli riconobbero chiaramente la necessità di provvedere a regolamentare le ripercussioni sul fondo speciale degli esattoriali con un apposito provvedimento di legge, in modo da garantire anche a questi lavoratori un miglioramento delle pensioni.

Sia il Senato che il Governo non ritennero allora opportuno inserire un emendamento nella legge che si stava approvando e ciò allo scopo di mantenere in pieno l'autonomia del fondo speciale; perciò si stabilì di provvedere con una apposita legge di modifica del fondo speciale.

Su iniziativa del Ministero del lavoro le parti sindacali si incontrarono ripetutamente e giunsero infine, di comune accordo, alla elaborazione delle norme che si sottopongono al Parlamento per l'approvazione, col presente disegno di legge.

Concetto fondamentale del presente disegno di legge è stato quello di prevedere un limitato aumento della percentuale di calcolo delle pensioni e di garantire, per converso, una maggiore rivalutazione delle vecchie pensioni, in modo da correggere le sperequazioni verificatesi nella progressione degli emolumenti del personale in servizio rispetto al valore delle pensioni, partendo dal presupposto di garantire, in linea di massima, a tutti i pensionati una pensione di valore pressappoco uguale — al massimo di anzianità — al 50 per cento delle retribuzioni del personale in servizio alla data del 1° gennaio 1963.

Si è poi modificato il congegno di funzionamento della scala mobile applicato alle pensioni esattoriali, poiché l'esperienza di questi anni ha dimostrato che quello previsto dalla legge 2 aprile 1958, n. 377, presenta difficoltà pratiche di applicazione tanto da ritardare addirittura di mesi e di anni il pagamento di quanto dovuto ai pensionati e inoltre, non essendo omogenei i due indici di scala mobile delle pensioni e delle retribuzioni del personale in servizio, si era venuta creando una grave sperequazione con conseguenti illogici risultati di applicazione.

Lo stesso Ministero del lavoro, in occasione della emanazione del decreto del Presidente della Repubblica del 4 novembre 1963, relativo all'« Aumento delle pensioni a carico del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, ai sensi dell'articolo 39 della legge 2 aprile 1958, n. 377 », interpellato per la concessione del preventivo parere favorevole richiesto dalla legge, si pronunciò chiaramente rilevando le sfasature insite nel sistema di applicazione della scala mobile alle pensioni e concesse il necessario « concerto » a condizione esplicita che si provvedesse a rivedere il congegno della scala mobile per renderlo più razionale.

Col presente disegno di legge non si fa altro quindi, per tale argomento, che ottemperare alle prescrizioni del Ministero del tesoro.

Premesso quanto sopra si fornisce appresso una breve illustrazione dei singoli articoli.

L'articolo 1 prevede l'aumento dal 63 al 65 per cento della percentuale di calcolo delle pensioni esattoriali. Conseguentemente rettifica le norme della precedente legge che portavano la misura del 63 per cento.

L'articolo 2 provvede a fissare il nuovo congegno di scala mobile, congegno di semplicissima applicazione e che prende a base gli indici relativi ai mutamenti del costo della vita previsti per il personale in servizio.

Gli articoli 3 e 4 provvedono a rettificare l'importo minimo delle pensioni ed il minimale di contribuzione per adeguarli alle maggiorazioni concesse alle pensioni in corso.

L'articolo 5 prevede una tabella di rivalutazione delle pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1950, poiché per le stesse, già regolamentate diversamente, non è possibile applicare gli aumenti percentuali fissati per le pensioni decorrenti da data successiva al 31 dicembre 1949.

L'articolo 6 non fa altro che prevedere la estensione alle pensioni in corso, con la maggiorazione del 3,17 per cento, dell'aumento della aliquota percentuale di calcolo dal 63 al 65 per cento stabilita dall'articolo 1.

L'articolo 7 fissa le percentuali di aumento da calcolare sulle pensioni, a seconda della data di decorrenza, per adeguarle alle retribuzioni del personale in servizio.

L'articolo 8 fissa al 1° gennaio 1964 la decorrenza del nuovo sistema di scala mobile previsto dall'articolo 2, con conseguente applicazione a far tempo dal 1° gennaio 1965.

L'articolo 9 concede leggere rettifiche alle pensioni liquidate sino a tutto il 1° ottobre 1963, epoca in cui è maturato l'ultimo scatto di scala mobile delle pensioni, al fine di permettere la saldatura del vecchio col nuovo congegno di scala mobile.

L'articolo 10 detta una norma di applicazione per fissare chiaramente il criterio da seguire nel caso in cui l'ammontare della assicurazione generale obbligatoria sia superiore a quello della pensione integrata.

L'articolo 11 esclude dai benefici l'eventuale quota supplementare di assicurazione generale obbligatoria prevista in aumento della pensione integrata dal fondo.

L'articolo 12 garantisce, comunque, l'applicazione della tabella di cui all'articolo 5 al personale cessato dal servizio prima del 1° gennaio 1950 e con liquidazione della pensione da data successiva.

Gli articoli 13 e 14 prevedono il diritto di iscrizione al Fondo speciale — e dettano le norme di applicazione — per i dipendenti dalle associazioni sindacali di categoria, in analogia a quanto già effettuato nel Fondo dei telefonici.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 23 della legge 2 aprile 1958, n. 377 è sostituito dal seguente:

« All'iscritto che si trovi nelle condizioni previste nell'articolo 21 spetta una pensione annua complessiva d'importo pari a un trentacinquesimo del 65 per cento della retribuzione dell'ultimo mese di servizio ragguagliata ad anno, per quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo, con un massimo di 35. Le frazioni di anno si computano in dodicesimi, le frazioni di mese si trascurano ».

Il secondo comma dell'articolo 24 della legge 2 aprile 1958, n. 377 è sostituito dal seguente:

« Qualora la pensione annua complessiva liquidata ai sensi del precedente articolo non raggiunga la misura massima di trentacinque trentacinquesimi del 65 per cento della retribuzione utile a pensione e l'iscritto possa far valere nell'assicurazione obbligatoria versamenti di contributi per rapporti di lavoro diversi da quello esattoriale o versamenti volontari relativi a periodi per i quali non risulti effettuata alcuna contribuzione al Fondo, la predetta pensione complessiva è aumentata di una somma pari all'ammontare della quota di pensione dell'assicurazione obbligatoria corrispondente ai versamenti sopra indicati, fino a concorrenza della misura massima di trentacinque trentacinquesimi del 65 per cento della retribuzione utile a pensione ».

Il quinto comma dell'articolo 24 della legge 2 aprile 1958, n. 377 è sostituito dal seguente:

« Se l'invalidità è dipendente da causa di servizio, gli anni di contribuzione, ai fini del calcolo della pensione annua complessiva, sono aumentati del 50 per cento. La pensione non può in ogni caso eccedere la misura massima di trentacinque trentacinquesimi del 65 per cento della retribuzione utile a pensione, né risultare minore della metà della medesima ».

ART. 2.

L'articolo 39 della legge 2 aprile 1958, n. 377 è sostituito dal seguente:

« Le pensioni liquidate dal Fondo sono soggette a variazioni annuali in correlazione ai

mutamenti del costo della vita con riferimento alle analoghe variazioni applicate alle retribuzioni del personale in servizio presso esattorie e ricevitorie delle imposte dirette per effetto degli accordi nazionali di categoria relativi alla scala mobile.

La revisione ha luogo all'inizio di ogni anno solare applicando alla misura delle pensioni in godimento all'inizio dell'anno precedente la variazione percentuale complessiva applicata alle retribuzioni del personale in servizio nell'intero anno precedente.

Per le pensioni liquidate nel corso di tale anno si tiene conto, ai fini della revisione, delle variazioni di scala mobile intervenute nelle retribuzioni del personale in servizio dal mese di liquidazione della pensione al 31 dicembre dello stesso anno.

La misura della revisione annuale viene determinata dal Comitato speciale di cui all'articolo 4 della presente legge in base ai dati relativi alle variazioni intervenute sulle retribuzioni del personale in servizio, comunicati dalle rappresentanze delle aziende esattoriali ».

ART. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1963, l'importo minimo annuo delle pensioni complessive dirette ed indirette o di reversibilità liquidate dal Fondo è elevato a lire 325.000.

ART. 4.

Il limite minimo della retribuzione annua ragguagliata a mese presa a base per il calcolo dei contributi di cui al n. 1 dell'articolo 13, secondo comma, della legge 2 aprile 1958, n. 377, a decorrere dal primo periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, è elevato a lire 40.000.

ART. 5.

I trattamenti complessivi di pensione spettanti ai titolari di pensione di vecchiaia e invalidità liquidate dal Fondo con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1950, sono riliquidati, con effetto dal 1° gennaio 1963, sostituendo agli importi di pensione indicati nell'articolo 67 della legge 2 aprile 1958, n. 377, quelli stabiliti nella seguente tabella:

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Classe di importo della pensione base annua		Importo annuo del nuovo tratta- mento complessivo di pensione	
1 ^a	a lire 499	L.	325.000
2 ^a	da lire 500 » » 999	»	384.600
3 ^a	» » 1.000 » » 1.499	»	431.800
4 ^a	» » 1.500 » » 2.499	»	477.000
5 ^a	» » 2.500 » » 3.499	»	520.300
6 ^a	» » 3.500 » » 4.999	»	587.200
7 ^a	» » 5.000 » » 6.499	»	651.200
8 ^a	» » 6.500 » » 7.999	»	712.300
9 ^a	» » 8.000 » » 9.999	»	770.400
10 ^a	» » 10.000 » » 11.999	»	802.100
11 ^a	» » 12.000 » » 14.999	»	831.800
12 ^a	» » 15.000 » » 17.999	»	837.000
13 ^a	» » 18.000 » » 23.999	»	841.200
14 ^a	» » 24.000 » » 29.999	»	844.400
15 ^a	» » 30.000 » » 41.999	»	846.700
16 ^a	» » 42.000 » » 53.999	»	848.000
17 ^a	» » 54.000 » » 65.999	»	848.300
18 ^a	» » 66.000 in poi	»	848.700

Il trattamento complessivo di pensione spettante ai superstiti, la cui pensione derivi da quella liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1950, è determinato, con effetto dal 1° gennaio 1963 o dalla decorrenza della pensione di reversibilità, se posteriore, applicando al corrispondente trattamento diretto, calcolato secondo la tabella precedente, le percentuali di cui all'articolo 35 della presente legge.

Il predetto nuovo trattamento complessivo di pensione diretta o indiretta o di reversibilità comprendente anche la quota di pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti accreditata al Fondo ai sensi dell'articolo 80, viene pagato dal Fondo stesso suddiviso in 13 quote, con le modalità previste dall'articolo 24.

ART. 6.

Le pensioni liquidate dal Fondo, con decorrenza da data successiva al 31 dicembre 1949 e anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riliquidate, per effetto del nuovo coefficiente di calcolo della pensione stabilito dal precedente articolo 1, applicando agli importi delle pensioni stesse la maggiorazione del 3,17 per cento.

Tale maggiorazione viene applicata anche alle pensioni liquidate ai sensi dell'articolo 59 della legge 2 aprile 1958, n. 377.

I benefici di cui al presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1963 per le pensioni liquidate con decorrenza sino a tale data o dalla data di decorrenza delle pensioni se successiva.

ART. 7.

Alle pensioni liquidate dal Fondo con le decorrenze sottoindicate viene apportato, con effetto dal 1° gennaio 1963, un ulteriore miglioramento, applicando agli importi di esse, quali risultano dopo la riliquidazione prevista dall'articolo 6, le seguenti percentuali di aumento:

— 26 per cento se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1950 ed il 31 dicembre 1950;

— 24 per cento se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1951 ed il 31 dicembre 1951;

— 20 per cento se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1952 ed il 31 dicembre 1952;

— 19 per cento se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1953 ed il 31 dicembre 1953;

— 14 per cento se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1954 ed il 31 dicembre 1954;

— 7 per cento se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1955 ed il 31 dicembre 1955;

— 6 per cento se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1956 ed il 31 dicembre 1956;

— 5 per cento se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1957 ed il 31 gennaio 1957.

ART. 8.

Il nuovo sistema di applicazione delle variazioni di scala mobile di cui all'articolo 2 della presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1964. La prima revisione annuale delle pensioni ha luogo dal 1° gennaio 1965.

ART. 9.

Alle pensioni liquidate dal Fondo con decorrenza sino a tutto il 1° ottobre 1963, viene apportato un ulteriore aumento dello 0,725

per cento pari alla variazione percentuale intervenuta nell'indice generale del costo della vita rilevato dall'Istituto centrale di statistica tra il mese di ottobre ed il mese di dicembre dell'anno 1963.

Per le pensioni liquidate dal Fondo con decorrenza dal 1° novembre 1963 viene invece apportato un aumento dello 0,70 per cento pari alla variazione percentuale intervenuta nell'indice generale del costo della vita rilevato dall'Istituto centrale di statistica tra il mese di novembre ed il mese di dicembre dell'anno 1963.

I benefici di cui al presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1964.

ART. 10.

Nei confronti dei pensionati il cui trattamento di pensione è costituito, ai sensi del terzo comma dell'articolo 24 della legge 2 aprile 1958, n. 377, dalla sola pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i benefici previsti dagli articoli 6, 7 e 9 della presente legge si applicano sull'importo della pensione che sarebbe loro spettata secondo le norme di cui all'articolo 23 della legge 2 aprile 1958, n. 377.

Qualora l'ammontare della pensione così rivalutata risulti di importo inferiore a quello dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, continuerà ad essere corrisposta tale ultima pensione.

ART. 11.

Nei confronti dei pensionati il cui trattamento di pensione è comprensivo, ai sensi degli articoli 24, secondo comma, e 57 della legge 2 aprile 1958, n. 377, di una quota supplementare di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i benefici di cui agli articoli 6, 7 e 9 della presente legge non vengono applicati a detta quota supplementare di pensione.

ART. 12.

Nei riguardi degli iscritti al Fondo cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1950 e che abbiano ottenuto la liquidazione della pensione a carico del Fondo con decorrenza successiva a tale data, l'importo del trattamento di pensione adeguato con i benefici di cui agli articoli 6, 7 e 9 della presente legge non potrà essere comunque inferiore a quello assicurato dal precedente articolo 5 agli iscritti che fruiscono di pensione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1950.

ART. 13.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i lavoratori, cui sia attribuibila la qualifica impiegatizia a norma del regio decreto legge 13 novembre 1924, n. 1825, che prestano la loro opera in via continuativa ed in modo esclusivo alle dipendenze di Associazioni che hanno, per statuto, la tutela e la rappresentanza sindacale unicamente degli esattori o dei lavoratori esattoriali possono, sentito il Comitato speciale di cui all'articolo 4 della legge 2 aprile 1958, n. 377, essere iscritti al Fondo di previdenza degli impiegati esattoriali.

ART. 14.

A coloro che conseguono l'iscrizione al Fondo ai sensi del precedente articolo è data facoltà di regolarizzare, ai fini del trattamento di pensione e delle prestazioni di capitale, i periodi di servizio prestati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge alle dipendenze delle Associazioni indicate nel precedente articolo.

La facoltà di riscatto e di regolarizzazione deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità e condizioni stabilite dagli articoli 64, primo e secondo comma, e 65 della legge 2 aprile 1958, n. 377.